

COMUNE DI ASOLO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI
CUI
ALL'ART.92 D.LGS.163/2006

Approvato con deliberazione di G.C. n. 106 del 04.06.2007

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo di incentivazione della progettazione previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio, difesa ambientale e ingegneria naturalistica, per l'esecuzione dei quali sia redatto il relativo progetto preliminare, definitivo, esecutivo così come descritti all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e la direzione lavori, la contabilità, gli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96, il certificato di regolare esecuzione e/o il collaudo dell'opera.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione dei piani qui di seguito indicati e delle loro eventuali varianti generali o parziali:

- piano regolatore generale e relative norme tecniche di attuazione con regolamento edilizio;
- varianti al PRG ai sensi della L. 03.01.1978 n.1;
- varianti parziali al PRG ai sensi dell'art.50 L.R. 61/85 e successive modificazioni;
- piani particolareggiati;
- piani per l'edilizia economica e popolare e relative varianti;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e relative varianti;
- piani di recupero di iniziativa pubblica e relative varianti;
- programma pluriennale di attuazione e relative varianti;
- piano di lottizzazione d'ufficio e relative varianti;
- piano di comparto e relative varianti;
- piano urbano del traffico e relative varianti;
- piano di risanamento acustico e relative varianti;
- piano luce e relative varianti;
- piano dell'arredo urbano e relative varianti;
- piano d'area e relative varianti;
- piano eliminazione barriere architettoniche;
- ogni altro provvedimento costituente atto di pianificazione di competenza comunale secondo la normativa vigente.

ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i seguenti:

- per opere e lavori pubblici:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il progettista inteso come tecnico singolo o in gruppo, il quale assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
 - c) i collaboratori tecnici ed amministrativi (altri dipendenti del Comune che hanno contribuito al progetto e alla sua realizzazione pur non sottoscrivendo gli elaborati);
 - d) il direttore dei lavori;
 - e) l'incaricato del collaudo tecnico e/o tecnico-amministrativo;
 - f) il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- per atti di pianificazione:

- a) il progettista,
- b) i collaboratori tecnici ed amministrativi.

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici da realizzare e degli atti di pianificazione da redigere, nonché con successive delibere, la giunta comunale individua le progettazioni che intende far eseguire per mezzo dell'ufficio tecnico e quelle da affidare all'esterno.

2. Con il provvedimento di cui al precedente comma sono individuati:

- il responsabile unico del procedimento;
- il progettista o gruppo di progettisti nominati all'interno dell'Ente, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal D.Lgs. 163/2006, nei limiti delle rispettive competenze professionali;
- tutte le altre figure elencate nel precedente art.3;
- l'ammontare della spesa e la sua distribuzione, applicando le percentuali indicate nel successivo art.7 del presente regolamento;
- il termine di consegna di tutti gli elaborati di progetto;
- gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno.

3. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere e lavori pubblici, può essere affidato internamente all'ente anche una sola delle attività previste dal successivo art. 5.

ART. 5 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

1. La progettazione delle opere e lavori pubblici si articola secondo i livelli di definizione ritenuti necessari dal responsabile unico del procedimento.

2. Il procedimento relativo ad un'opera o ad un lavoro si conclude:

- per la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente;
- per le altre fasi, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione compreso il certificato di abitabilità/agibilità se dovuto.

3. La redazione degli atti di pianificazione deve essere effettuata secondo i contenuti e le procedure descritte nelle disposizioni regionali e/o statali che li riguardano, nonché nella regolamentazione edilizia del P.R.G. afferente al medesimo atto.

4. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva da parte dell'organo competente, ma comprende anche l'aggiornamento degli elaborati progettuali qualora siano state apportate modifiche d'ufficio in sede di approvazione regionale.

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo incentivante per la progettazione è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base d'asta indicato nel quadro economico di un'opera o di un lavoro pubblico ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione.

2. Nel caso in cui l'incarico di progettazione di un lavoro pubblico o di redazione di un progetto di pianificazione sia conferito a progettista esterno, l'ammontare del fondo di cui al comma precedente è limitato in relazione a quale incarichi indicati dall'art. 3 del presente regolamento siano comunque svolti da personale tecnico comunale.

3. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

4. Il fondo incentivante la progettazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori o per gli incarichi di progettazione urbanistica oppure essere assegnate su apposita voce del Bilancio.

5. Il fondo relativo al RUP, la progettazione, direzione lavori e contabilità e per la sicurezza non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Nel caso di realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, il fondo di cui all'art.6 del presente regolamento è ripartito come segue:

- a) 15% al responsabile unico del procedimento;
- b) 25% al progettista o ai progettisti che sottoscrivono il progetto, assumendone la responsabilità professionale;
- c) 21% al direttore dei lavori;
- d) 4% al collaudatore tecnico-amministrativo o certificatore della regolare esecuzione dei lavori;
- e) 5% al coordinatore per la progettazione;
- f) 5% al coordinatore per l'esecuzione;
- g) 15% a coloro che, con il grado di collaboratori, partecipano alla redazione del progetto;
- h) 10% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore lavori.

2. La quota del fondo di cui al precedente comma 1 lett.b) è ulteriormente suddivisa in base al seguente criterio:

- a) 25% per la redazione del progetto preliminare;
- b) 50% per la redazione del progetto definitivo;
- c) 25% per la redazione del progetto esecutivo.

3. Le quote relative al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori saranno attribuite rispettivamente al progettista e al direttore lavori qualora l'opera non rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96.

4. Nel caso di redazione di atti di pianificazione urbanistica, il fondo incentivante viene ripartito come segue:

- a) 60% al progettista o ai progettisti che sottoscrivono gli elaborati progettuali assumendone la responsabilità personale;
- b) 40% ai collaboratori tecnici e amministrativi di cui al precedente art.3;

5. La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici ed amministrativi sarà disposta dal responsabile del servizio. Nel caso in cui dette figure non

siano state coinvolte, le quote di fondo per loro previste saranno distribuite con criterio proporzionale fra tutti i restanti soggetti.

6. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

7. Nello specifico caso in cui l'incarico per la progettazione, D.L. e servizi connessi sia affidata a professionisti esterni la quota spettante al RUP di cui all'art. 7.1 viene stabilita al 50% (anziché 15%), dovendo quest'ultimo eseguire l'istruttoria necessaria all'affidamento degli incarichi nonché vigilare sul corretto adempimento di quanto stabilito tra le parti.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera, nei seguenti termini:

a) al progettista e ai collaboratori tecnici ed amministrativi:

- 100% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto;

b) al responsabile del procedimento:

- 100% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

c) al direttore dei lavori e al collaudatore:

- 100% entro 30 dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. Per i soli progetti di lavoro di importo stimato inferiore a € 100.000,00 la liquidazione del corrispettivo è fatta in un'unica soluzione alla data di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo sarà calcolato in misura pari all'1% del maggior costo dell'opera o del lavoro e sarà liquidato contestualmente all'approvazione della variante.

4. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso è corrisposto al progettista e ai collaboratori tecnici e amministrativi nei seguenti termini:

- 50% entro 30 giorni dalla data di adozione del piano da parte dell'Amministrazione;
- 50% entro 30 giorni dalla data di approvazione definitiva del piano da parte dell'Ente competente ovvero dal successivo eventuale aggiornamento degli elaborati.

5. La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure, sarà comunque disposta non oltre quattro mesi dalla presentazione del progetto dell'opera o dell'atto di pianificazione, regolarmente redatto.

6. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

ART. 9 - PRESTAZIONI DIVERSE

1. Qualora l'Amministrazione comunale affidi incarichi diversi, non previsti nei precedenti articoli (per es. collaudo di opere di urbanizzazione di strumenti urbanistici attuativi) le cui spese siano a carico di soggetti diversi dalla stessa Amministrazione, all'incaricato ed ai suoi collaboratori spetta il compenso pari all'1,0% dell'importo delle opere (per es. da collaudare).

2. La suddivisione del compenso per tali prestazioni tra l'incaricato ed i collaboratori sarà preventivamente stabilita dal responsabile del servizio.

3. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

4. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è ridotto allo 0,80% dell'importo stimato delle opere o del lavoro, anche per la tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e raggugliati alla quota definitiva al presente comma.

5. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

6. Al RUP compete l'affidamento dell'incarico e i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dallo stesso RUP.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Per il progettista dipendente dell'Amministrazione l'assicurazione è totalmente a carico della medesima; l'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare al responsabile del procedimento, al progettista e al direttore dei lavori l'intero premio corrisposto per contrarre la garanzia assicurativa prevista dall'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, per la copertura dei rischi professionali.

ART.11 – RESPONSABILITA'

1. I soggetti di cui al precedente art.3 titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per eventuali danni subiti dall'Amministrazione comunale conseguenti ad errori ed omissioni del progetto esecutivo e che possono pregiudicare in qualche misura la realizzazione e/o l'utilizzazione dell'opera progettata.

ART. 12 – PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 13 – PENALITA'

1. Ai sensi del precedente art.4, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.

2. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso gruppo.

3. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 14 – ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

1. Il personale incaricato e quello comunque interessato al progetto o al piano potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

2. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

3. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione.

4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale, sia autorizzato all'esercizio della libera professione, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 3, salvo diversa ed inderogabile disposizione di legge, sono a carico dell'amministrazione in quota ridotta e proporzionale all'orario di effettiva presenza in servizio.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.
